



Assessorato/Caccia = Pirandello

La nota vicenda della M.A.N., associazione ambientalista a cui era stato revocato il riconoscimento per mancanza dei requisiti previsti, oggi, ci dà la possibilità di assistere ad una nuova puntata!

La Regione Siciliana, in autotutela, ha fatto marcia indietro.

La commedia pirandelliana consiste nell'assurdo e nonostante lo stesso Assessorato alle Risorse Agricole sia stato, per la prima volta quale Ufficio emittente, tramite decreto di riconoscimento a livello siciliano, successivamente, con altro decreto veniva revocato il riconoscimento. Oggi, nonostante giorni fa l'Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata al Consiglio di Giustizia Amministrativa, relativamente al ricorso presentato al TAR dalla stessa MAN, ha sostenuto che detta associazione non ha i requisiti. Oggi, sulla Gazzetta Ufficiale, viene sospesa l'esecutività della sospensione del riconoscimento. Non riusciamo ad individuare come definire questo "pastrocchio" e non avendo il coraggio per poter commentare ...fermiamo la "penna"!

Segue Gazzetta Ufficiale (pagg.2 e 3).

www.sicilianacaccia.it

info@sicilianacaccia.it

amministrazione@sicilianacaccia.it

Palermo, lì 18/08/2010 (ore 15,00 p.m.)

Venatoria Sicula

(310/10)

L'informazione corretta sulla Caccia

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 30 marzo 2010.

Revoca del decreto 6 marzo 2007, concernente misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione del *Rhincophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma.

L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze 13 gennaio 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla d.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;

Visto il decreto n. 2015 dell'8 ottobre 2008, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente del servizio X del dipartimento regionale interventi strutturali dott. Ciro Pedrotti nonché successivo decreto n. 11 del 20 gennaio 2010 e nota prot. n. 8903 del 29 gennaio 2010 di proroga dei contratti individuali;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 294 del 6 marzo 2007, concernente "Misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione del *Rhincophorus ferrugineus* (Punteruolo rosso delle palme)";

Vista la decisione della Commissione n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, concernente "Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhincophorus ferrugineus* (Olivier)";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 novembre 2007, pubblicato nella G.U.R.I. n. 37 del 13 febbraio 2008, concernente "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhincophorus ferrugineus* (Olivier), - Recepimento della decisione della Commissione n. 2007/365/CE";

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali protocollo n. 3566 del 19 febbraio 2010, concernente "Nota tecnica relativa alle linee guida per l'adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del *Rhincophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma - in applicazione del decreto ministeriale 9 novembre 2007 - Recepimento decisione della Commissione n. 2007/365/CE";

Considerato che, pur applicando le misure fitosanitarie previste dal decreto n. 294 del 6 marzo 2007, si è constatato, dal continuo monitoraggio, che l'organismo nocivo si è diffuso ampiamente nelle aree contigue ai focolai originari, in maniera tale da non ritenere più possibile la sua eradicazione dal territorio regionale;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla revoca del decreto n. 294 del 6 marzo 2007 sopra citato ed applicare nel territorio della Regione siciliana le successive disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhincophorus ferrugineus* (Olivier), - Recepimento della decisione della Commissione n. 2007/365/CE emanate con il sopra citato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 novembre 2007;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, è revocato il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 294 del 6 marzo 2007, concernente "Misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione del *Rhincophorus ferrugineus* (Punteruolo rosso delle palme)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo 2007.

Art. 2

Nel territorio della Regione siciliana si applicano le "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhincophorus ferrugineus* (Olivier), - Recepimento della decisione della Commissione n. 2007/365/CE" emanate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 novembre 2007, pubblicato nella G.U.R.I. n. 37 del 13 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il visto di competenza ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 marzo 2010.

BUFARDECI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari in data 26 maggio 2010 al n. 868.

(2010.31.2274)003

DECRETO 28 giugno 2010.

Sospensione dell'esecutività del decreto 30 aprile 2010, relativo alla revoca del riconoscimento dell'associazione ambientalista denominata M.A.N. (Associazione mediterranea per la natura), con sede legale in Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, registrato alla ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il provvedimento n. prot. 101673 del 10 novembre 2009, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha conferito l'incarico di dirigere ad interim il servizio XI faunistico-venatorio ed ambientale, al dirigente dell'area II dott. Vito Sinatra;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 34 della predetta legge regionale n. 33/97;

Visto il decreto n. 212/2008 del 21 marzo 2008, con il quale è stata riconosciuta l'associazione ambientalista M.A.N. (Associazione mediterranea per la natura) con sede in Messina via San Martino Isolato 11.

Visto il decreto n. 391/2010 del 30 aprile 2010, di revoca in autotutela del citato decreto n. 212/2008, del 21 marzo 2008, per le motivazioni in questo citate;

Visto il resoconto dell'audizione dell'Amministrazione avvenuta presso la terza commissione dell'Assemblea regionale siciliana "audizione in merito a questioni connesse alla revoca dello status si associazione riconosciuta dalla legge all'Associazione mediterranea per la natura" dal quale si rileva la "disponibilità dell'Assessorato a riconsiderare il provvedimento di revoca alla luce di documentazione integrativa, previo invito al dipartimento circa la immediata sospensione della revoca stessa, al fine di consentire alla MAN di completare l'iter amministrativo, atteso che il problema risiede in un *vulnus* iniziale nella concessione dell'autorizzazione, che deve essere sanato";

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla sospensione dell'esecutività del citato decreto n. 391/2010 del 30 aprile 2010 per dare la possibilità all'associazione MAN di completare l'iter amministrativo e di dimostrare il possesso, "ab origine" dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, richiamate in premessa;

Decreta:

Articolo unico

In conformità alle premesse, è sospesa la esecutività del decreto n. 391/2010 del 30 aprile 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 giugno 2010.

BARRESI

(2010.29.2105)119

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2010.

Adozione della classificazione ICD9CM 2007 - versione 24 della classificazione dei DRG.

LASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che stabilisce di definire con decreto del Ministro della sanità i criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991, con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera";

Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", che al comma 5 demanda al Ministro della sanità l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe;

Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, ed, in particolare: l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dall'1 gennaio 2006, le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2002 della ICD9CM; l'art. 2, a mente del quale è adottata la versione 19 del sistema di classificazione Diagnosis Related Group (DRG); l'art. 3, secondo il quale i sistemi di classificazione sopramenzionati sono aggiornati con periodicità biennale;

Visto il decreto n. 2230 del 18 settembre 2007 - Tariffe massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura per acuti, per le prestazioni di riabilitazione e di lungode-